

(N. 1191-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE TRABUCCHI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

NELLA SEDUTA DEL 21 OTTOBRE 1956

Comunicata alla Presidenza il 3 luglio 1956

Delega al Governo ad emanare testi unici
in materia di alcune imposte di fabbricazione.

ONOREVOLI SENATORI. — Nella grande categoria delle imposte sui consumi, hanno una caratteristica speciale le imposte di fabbricazione.

È indubbio che si tratta di imposte il cui onere tende a trasferirsi sul consumatore in proporzione alla quantità consumata; ma è anche altrettanto fuori di dubbio che ciò si verifica soltanto se l'aumento del prezzo di vendita, comprensivo dell'imposta pagata dal fabbricante, risulta sufficientemente sopportabile.

Talvolta il trasferimento dell'onere implica una riduzione del consumo, talvolta è reso difficile dalla legislazione che vincola le oscillazioni dei prezzi di mercato, talvolta dalla circostanza che il prezzo del prodotto finito, è fisso in relazione al prezzo di mercato internazionale.

Altre volte infine l'aumento del prezzo, effetto immediato della imposta, fa crescere l'interesse alla frode perchè modifica il rapporto fra il valore attribuito allo sperato guadagno che può derivare dalla frode e quello negativo

conseguente al timore della pena comminata al frodatore.

L'imposta di fabbricazione quindi è da un lato un istituto al quale vien naturale il ricorso non solo per soddisfare la necessità di entrate per la finanza dello Stato, quanto anche per influire direttamente o indirettamente nel mondo economico; ma d'altro lato manifesta la necessità di una legislazione continuamente perfezionantesi se si vuole ottenere che gli scopi che il legislatore prevede non siano frustrati in concreto. Si può dire quindi che per necessità intrinseca, nessuna legge sulle imposte di fabbricazione è perfetta, nessuna può essere concepita veramente *sub specie aeternitatis*.

Si aggiunga la considerazione del continuo evolversi della tecnica produttiva. La necessità del controllo contro le evasioni non può diventare remora contro il progresso; e neppure deve rappresentare un intralcio per il raggiungimento degli scopi economici delle imprese, ma ogni qualvolta può migliorarsi il congegno dei controlli, deve modificarsi la legge.

Si aggiunga l'opportunità di ritocchi al sistema complessivo ogni qual volta si renda necessario colpire un prodotto che sia complementare o supplementare di quello soggetto all'imposta.

Ma un'evoluzione legislativa per la sua natura tecnica e frammentaria ha dato origine a norme talvolta eccessivamente complesse, talvolta forzatamente minuziose, altra volta per loro natura non chiare e spesso non coordinate tra loro nè con le norme di altre leggi di portata generale, come la legge fondamentale del 7 gennaio 1929, n. 4 sulla repressione della violazione delle leggi finanziarie.

Si è detto da alcuni che le norme relative alle singole imposte di fabbricazione sono così intrecciate che talvolta può sembrare impossibile riuscire ad avere la certezza nella applicazione ad un caso concreto.

Di qui la necessità di soffermarci in un determinato momento, di raccogliere le norme, di coordinare le disposizioni relative alle singole imposte con quelle che riguardano le altre e tutte con le leggi generali.

È quel che il Governo si propone di fare chiedendo al Parlamento il potere di emanare dei testi unici. Non si tratterà mai di norme definitive, appunto perchè niente può es-

sere definitivo in materia, ma di norme che ridiano, in questo momento, sistematica alla materia.

Le imposte di fabbricazione oggi in vigore sono quelle sulla *birra*, sul *glucosio e altre materie zuccherine*, sugli *spiriti*, sui *surrogati del caffè*, sugli *zuccheri*, sugli *olii minerali*, sui *filati*, sul *gas ed energia elettrica* (vere imposte di consumo queste, classificate imposte di fabbricazione) sulle *lampadine elettriche*, sugli *olii di semi*, sui *grassi animali*, sul *cemento ed agglomerati cementizi*, sul *mercurio*, sugli *olii vegetali liquidi*, sui *gas petrolifici liquefacibili*, sul *metano* (imposta quest'ultima non bene qualificata ma assimilabile nel regime giuridico a quelle sul gas).

Non sarà male esaminare per ciascun tipo di imposta le leggi che le regolano:

1) - *Imposta di fabbricazione della birra.*

Con decreto ministeriale 8 luglio 1924, in base alla delega contenuta nell'articolo 2 del regio decreto 10 maggio 1923, n. 1792, fu approvato il testo unico delle disposizioni legislative per la imposta sulla fabbricazione della birra, poi modificato con il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1430, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 346, col decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, allegato D, col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1946, n. 236, con l'articolo 19 del decreto legislativo 14 ottobre 1947, n. 1100, e col decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427, convertito con modificazioni nella legge 18 febbraio 1949 n. 27, col decreto-legge 8 settembre 1951, n. 750, convertito, con modificazioni, nella legge 1^a novembre 1951, n. 1127 e da ultimo col decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1067, convertito nella legge 10 dicembre 1954, n. 1165.

2) - *Imposta di fabbricazione del glucosio, del maltosio e delle analoghe materie zuccherine.*

Il testo unico fu emanato, sempre per la stessa delega del 1923 di cui si disse al n. 1, con decreto ministeriale 8 luglio 1924, ma si emanarono poi numerosi provvedimenti di modifica:

decreto luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, allegato C;

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1946, n. 238 (art. 20);

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1947, n. 1100 (art. 19);

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1286;

decreto legislativo 26 febbraio 1948, numero 107;

decreto-legge 14 dicembre 1948, n. 1419, convertito nella legge 12 febbraio 1949, n. 23;

decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707, convertito, con modificazioni, nella legge 6 dicembre 1949, n. 870;

decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito nella legge 9 maggio 1950, n. 202;

decreto-legge 8 settembre 1951, n. 750, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1951, n. 1127.

3) - *Imposta sugli spiriti.*

Anche per questa imposta l'origine è nel decreto ministeriale 8 luglio 1924 che approva, giusta la nota delega, il testo unico delle disposizioni legislative per l'imposta di fabbricazione degli spiriti.

Vi furono poi numerosissime modificazioni:

regio decreto-legge 24 settembre 1928, n. 2113, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1929, n. 2.

regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1406, convertito nella legge 1° marzo 1930, n. 469;

regio decreto-legge 14 febbraio 1930, n. 52, convertito nella legge 18 giugno 1931, n. 874;

regio decreto-legge 6 novembre 1930, numero 1565, convertito nella legge 11 maggio 1931, n. 614;

regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 953;

regio decreto 27 novembre 1933, n. 1604;

regio decreto 20 dicembre 1934, n. 2454;

regio decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 594;

regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 22, convertito, con modificazioni, nella legge 17 giugno 1937, n. 1003;

regio decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226, convertito, con modificazioni, nella legge 17 giugno 1937, n. 1004;

regio decreto-legge 22 aprile 1937, n. 625, convertito nella legge 17 giugno 1937, n. 1019;

regio decreto-legge 27 ottobre 1937, numero 1921, convertito nella legge 13 gennaio 1938, n. 24;

regio decreto-legge 24 gennaio 1938, n. 3, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 767; legge 11 aprile 1938, n. 718;

regio decreto-legge 19 maggio 1938, numero 549, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 169;

regio decreto-legge 30 luglio 1938, numero 1189, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 212;

regio decreto 17 settembre 1938, n. 1603;

legge 22 luglio 1939, n. 1096;

regio decreto-legge 28 agosto 1939, numero 1201, convertito nella legge 23 novembre 1939, n. 1829;

regio decreto-legge 15 ottobre 1939, numero 1556, convertito nella legge 18 dicembre 1939, n. 2020;

legge 6 luglio 1940, n. 872;

legge 26 gennaio 1942, n. 38;

regio decreto 26 novembre 1942, n. 1767;

regi decreti-legge 31 gennaio 1944, numeri 36 e 37 convertiti nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, allegato A;

decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 237;

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1946, n. 236;

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 marzo 1947, n. 116;

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1947, n. 1100;

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1250;

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1541;

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 464 (benzolo);

decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388 (alcoli e benzolo);

decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707, convertito, con modificazioni, nella legge 6 dicembre 1949, n. 870;

decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142 (art. 4), convertito in legge 16 giugno 1950, n. 331;

decreto-legge 27 febbraio 1951, n. 65, convertito in legge 22 aprile 1951, n. 255;

decreto-legge 8 settembre 1951, n. 750, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1951, n. 1127;

legge 7 dicembre 1951, n. 1559;

decreto-legge 18 marzo 1952, n. 118, convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 457;

decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1322, convertito in legge, con modificazioni, 20 dicembre 1952, n. 2384;

decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 3;

decreto-legge 24 settembre 1954, n. 859, convertito in legge 22 novembre 1954, n. 1060;

decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito nella legge 15 novembre 1955, n. 1037;

decreto presidenziale 23 dicembre 1955, n. 1278;

decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 108;

legge 31 marzo 1956, n. 286.

4) - *Imposta sui surrogati del caffè.*

Anche questa imposta è stata riorganizzata col testo unico 8 luglio 1924 al quale apportarono modificazioni:

regio decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1250, convertito nella legge 18 gennaio 1932, n. 84;

decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, allegato E;

decreto legislativo luogotenenziale 1° aprile 1946, n. 135;

decreto legislativo presidenziale 14 ottobre 1946, n. 205;

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1946, n. 2236

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1208;

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1947, n. 1100;

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1350;

decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707, convertito, con modificazioni, nella legge 6 dicembre 1949, n. 870;

decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito nella legge 9 maggio 1950, n. 202;

decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 875 (imposta di consumo) convertito in legge 3 dicembre 1955, n. 1112.

5) - *Imposta sullo zucchero e le altre materie zuccherine.*

Il citato decreto ministeriale 8 luglio 1924, che approva il testo unico è stato modificato successivamente con i seguenti provvedimenti:

regio decreto-legge 23 ottobre 1924, numero 1736, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 296;

legge 29 novembre 1928, n. 2676;

regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1443, convertito nella legge 12 maggio 1930, n. 568;

regio decreto-legge 25 febbraio 1932, numero 182, convertito nella legge 19 maggio 1932, n. 585.

regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1250, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1789;

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

regio decreto-legge 23 settembre 1935, n. 1105, convertito nella legge 17 novembre 1936, n. 343;

regio decreto-legge 10 ottobre 1935, numero 2039, convertito nella legge 16 gennaio 1936, n. 243;

decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, allegato B;

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1286;

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 febbraio 1948, n. 107;

decreto-legge 14 dicembre 1948, n. 1419, convertito nella legge 12 febbraio 1949, n. 23.

decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito nella legge 9 maggio 1950, n. 202.

6) - *Imposta sugli oli minerali.*

L'imposta ha le sue origini dal decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 che istituì una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti delle loro lavorazioni, in sostituzione della preesistente tassa di vendita.

La legge istitutiva ebbe successive molteplici modificazioni e precisamente:

regio decreto-legge 25 agosto 1939, convertito nella legge 23 novembre 1939, n. 1829;

regio decreto-legge 14 settembre 1939, convertito nella legge 23 novembre 1939, numero 1319;

regio decreto 18 novembre 1939;

regio decreto-legge 23 gennaio 1940, n. 7, convertito nella legge 20 marzo 1940, n. 229;

regio decreto-legge 28 settembre 1940, n. 1407 convertito nella legge 25 novembre 1940, n. 1753;

decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223;

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1946, n. 236;

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 142;

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1285;

legge 21 gennaio 1949, n. 9;

decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707, convertito nella legge 6 dicembre 1949, n. 870;

decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito nella legge 9 maggio 1950, n. 202;

decreto-legge 27 febbraio 1951, n. 65, convertito nella legge 22 aprile 1951, n. 255;

legge 19 marzo 1952, n. 202;

decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2;

decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 874, convertito nella legge 3 dicembre 1955, n. 1111;

legge 26 novembre 1955, n. 1162.

7) - *Imposta sui filati.*

Il decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1, ratificato con la legge 19 ottobre 1951, numero 1152, ha istituito una imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali ed artificiali. Il provvedimento fu poi modificato dai seguenti altri:

decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 1949, n. 27;

decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707, convertito nella legge 6 dicembre 1949, n. 870;

legge 24 dicembre 1949, n. 940;

decreto-legge 27 febbraio 1951, n. 60, convertito con modificazioni nella legge 22 marzo 1951, n. 205;

legge 19 ottobre 1951, n. 1152;

decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117, convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 456;

decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916, convertito con modificazioni nella legge 14 febbraio 1954, n. 5.

8) - *Imposta di fabbricazione sul gas e l'energia elettrica.*

Il testo unico fu approvato l'8 luglio 1924 col solito decreto ministeriale in esecuzione della delega contenuta nell'articolo 2 nel regio decreto 10 maggio 1923, n. 1792.

Furono poi apportate alla legge varie modifiche in relazione ai seguenti provvedimenti:

regio decreto-legge 17 settembre 1925, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

regio decreto-legge 26 dicembre 1930, n. 1692, convertito in legge 26 marzo 1931, n. 339;

regio decreto-legge 19 maggio 1932, numero 533, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1859;

regio decreto-legge 19 gennaio 1933, numero 33, convertito in legge 20 aprile 1933, n. 431;

regio decreto-legge 2 gennaio 1936, numero 21, convertito in legge 25 maggio 1936, n. 1038;

regio decreto-legge 16 gennaio 1936, numero 54, modificato con regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 67, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 755;

regio decreto-legge 1° marzo 1938, n. 172, convertito in legge 4 giugno 1938, n. 980;

regio decreto-legge 5 settembre 1938, numero 1431, allegato C, convertito in legge 19 gennaio 1939, n. 262;

regio decreto-legge 30 gennaio 1941, n. 40, convertito in legge 7 aprile 1941, n. 260;

decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, allegato H;

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1946, n. 236;

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 226;

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1734;

decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1199, convertito nella legge 3 dicembre 1948, n. 1387;

decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707, convertito nella legge 6 dicembre 1949, n. 870;

decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito nella legge 2 maggio 1950, n. 206.

9) - *Imposta di fabbricazione sugli organi di illuminazione elettrica.*

L'imposta fu istituita col regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 954, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 214; questo tributo ebbe poi alcune modificazioni, ricordiamo quindi:

decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 225;

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1946, n. 236;

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1208, n. 1250.

decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707, convertito nella legge 8 dicembre 1949, n. 810;

10) - *Imposta di fabbricazione sugli oli di semi.*

L'imposta fu istituita dal regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314, convertito nella legge 18 gennaio 1934, n. 231; alle varie norme furono apportate variazioni con decreto presidenziale 22 dicembre 1954, n. 1217 in esecuzione della delega 20 dicembre 1952, n. 2385; con tale provvedimento fu emanato un testo unico sulla disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli di semi da essi ottenuti.

Dopo il testo unico si ebbero solo il decreto ministeriale 27 gennaio 1956 e il decreto-legge 2 febbraio 1956, n. 28, convertito con modificazioni nella legge 27 marzo 1956, n. 162.

11) - *Imposta di fabbricazione sugli oli e grassi animali liquidi destinati all'alimentazione.*

Fu istituita con il decreto-legge 20 novembre 1953, n. 843, convertito con modificazioni nella legge 27 dicembre 1953, n. 949, nè vi furono modifiche legislative.

12) - *Imposta di fabbricazione sul cemento e agglomerati cementizi.*

Fu istituita con il decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069, convertito, con modificazioni, nella legge 10 dicembre 1954, n. 1159. Con vari decreti ministeriali fu permessa la riscossione in abbonamento dell'imposta.

13) - *Imposta di fabbricazione sui minerali di mercurio e prodotti derivati.*

Fu istituita con decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1068, convertito in legge 10 dicembre 1954, n. 1166.

14) - *Imposta di fabbricazione sugli oli vegetali liquidi con punto di solidificazione non superiore a 12 gradi.*

Fu istituita con il decreto-legge 26 novembre 1954, n. 1080, convertito nella legge 20 dicembre 1954, n. 1219.

15) - *Imposta di fabbricazione sui gas petroliferi liquefacibili.*

Fu istituita con decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1071, convertito nella legge 10 dicembre 1954, n. 1167.

16) *Imposta sul metano.*

Fu istituita con decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1955, n. 1110.

* * *

Dato questo complesso di norme — ed il vostro relatore chiede venia se qualcuna gliene fosse sfuggita, anche perchè accade che alcune norme riguardanti un'imposta sono inserite in testi legislativi che riguardano prevalentemente altre imposizioni — appare evidente come la emanazione di testi unici si imponga.

È giusto che il contribuente abbia chiara la nozione di ciò che deve e di ciò che può fare, che conosca le norme alle quali deve obbedire, è necessario che l'Amministrazione abbia in mano strumenti legislativi agili e nello stesso tempo precisi per un'azione di accertamento e di repressione adatta.

Il disegno di legge non contempla la delega per tutte le imposte, anche perchè, per alcune, come si è visto, la legislazione è più recente; ma pare alla Commissione che sia opportuno concedere la delega per tutte le imposte di

fabbricazione anche perchè in alcuni degli ultimi testi legislativi si fa riferimento a norme contenute nelle leggi precedenti. Soprattutto per quanto riguarda la unificazione delle norme per la risoluzione delle contestazioni, appare chiaro che nell'emanare le leggi delegate il Governo debba avere la possibilità di modificare, semplificando e coordinando il sistema di tutte le imposte.

Altrettanto dicasi per il regime delle penali. In questo senso si propone una modifica, con ampliamento di materia dell'articolo 1.

Agli effetti delle norme costituzionali che stabiliscono limiti di tempo e materia e norme direttive per l'esecuzione dei provvedimenti la Commissione è dell'opinione che il testo vada lievemente modificato soprattutto in relazione alla lettera *d*) che deve contenere la delega ad emanare anche le norme regolamentari e la lettera *e*) che deve precisare con quali criteri devono essere modificate la disciplina della fabbricazione, del deposito e del trasferimento dei generi, le nuove norme dovranno infatti permettere un controllo quanto più efficace possibile col minimo disturbo per la produzione.

Con queste modifiche, approvando il testo del disegno di legge che vi è proposto, potete, onorevoli colleghi, dar modo al Governo di emanare, in una materia prevalentemente tecnica, che difficilmente potrebbe trovare una giusta regolamentazione attraverso una discussione parlamentare, un complesso di testi unici che corrispondano al desiderio di chiarezza che è in tutti i cittadini e alla necessità sentita dai cittadini non meno che dalla Amministrazione di adottare sistemi, moderni, semplici e precisi per l'applicazione delle imposte di fabbricazione e per la prevenzione e la repressione di ogni tentativo di frode.

TRABUCCHI, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE
TESTO PROPOSTO DAL GOVERNO

Art. 1.

Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante norme aventi forza di legge, i testi unici delle disposizioni concernenti le imposte di fabbricazione sulla birra, sui filati, sul glucosio ed altre materie zuccherine, sugli oli minerali, sugli spiriti, sui surrogati del caffè, sullo zucchero, e l'imposta erariale sul consumo del gas e dell'energia elettrica.

Art. 2.

Le norme da emanare ai sensi del precedente articolo 1 dovranno essere intese:

a) ad ordinare organicamente le disposizioni vigenti, apportandovi le modificazioni necessarie per il loro coordinamento e per la loro migliore formulazione;

b) ad armonizzare le disposizioni stesse con le norme in vigore in materia doganale per i similari prodotti esteri e, per quanto riguarda il contenzioso, con le norme della legge 7 gennaio 1929, n. 4;

c) ad assorbire nel testo di legge, relativo alla tassazione degli oli minerali, le disposizioni vigenti per la tassazione dei gas petrolici liquefacibili (decreto-legge 24 novembre 1954, numero 1071, convertito nella legge 10 dicembre 1954, n. 1167);

d) a stralciare dalle disposizioni legislative quelle regolamentari;

e) a modificare la disciplina della fabbricazione, del deposito e del trasferimento dei generi, di cui al precedente articolo 1, nonché delle misure di vigilanza e delle cauzioni;

DISEGNO DI LEGGE
TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante norme aventi forza di legge, testi unici delle disposizioni concernenti le singole imposte di fabbricazione, l'imposta erariale sul consumo del gas e dell'energia elettrica, e l'imposta erariale sul metano.

Art. 2.

Le norme da emanare ai sensi del precedente articolo 1 dovranno essere intese:

a) ad ordinare organicamente le disposizioni vigenti, apportandovi le modificazioni necessarie per il loro coordinamento e provvedendo ad una migliore formulazione delle singole disposizioni;

b) ad armonizzare le disposizioni stesse con le norme in vigore in materia doganale per i prodotti esteri similari e, per quanto riguarda il contenzioso e la repressione delle violazioni, con le norme della legge 7 gennaio 1929, n. 4;

c) *Identico.*

d) a stralciare dalle disposizioni legislative, quelle regolamentari che dovranno essere emanate con decreto presidenziale entro i due anni successivi alla emanazione dei decreti delegati con la presente legge;

e) a modificare la disciplina della fabbricazione, del deposito e del trasferimento dei generi, di cui al precedente articolo 1, nonché delle misure di vigilanza e delle cauzioni in modo da attuare un regime di controllo più

f) a sopprimere le licenze di vendita, previste dalle vigenti disposizioni in materia di imposte di fabbricazione;

g) a modificare le sanzioni sia penali che amministrative, per armonizzare le norme più antiche alle più recenti, e per adeguare le sanzioni pecuniarie all'attuale valore della moneta.

Art. 3.

Le norme previste dai precedenti articoli saranno emanate con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, previo parere di una Commissione parlamentare composta di cinque senatori e di cinque deputati, designati dai rispettivi Presidenti, e previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

semplice, che provochi il minor intralcio possibile nella produzione e permetta di limitare al massimo le evasioni;

f) *Identico.*

g) *Identico.*

Art. 3.

Identico.